

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

9.2020

Marzo

Decreto Cura Italia: Misure per il Coronavirus

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	2
3. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO	6
4. MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE	8
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI	12

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

Nella tarda serata del 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (**Decreto-Legge "Cura Italia"**), approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri e contenente una serie di misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (Coronavirus).

Il provvedimento, in quanto Decreto-Legge, è già in vigore. Passerà all'esame di Camera e Senato per la conversione in Legge entro 60 giorni.

Gli articoli dall'1 al 18 formano il Titolo I e riguardano misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale: di notevole importanza nell'attuale emergenza ma non trattate in dettaglio nella presente Circolare, data la loro specificità. Si segnalano:

- A. La previsione di contributi a fondo perduto e altre agevolazioni alle imprese di produzione e fornitura di dispositivi medici (artt. 5 e 15);
- B. La possibilità di requisizioni in uso o proprietà di immobili di qualsiasi genere per assicurare la disponibilità di strutture idonee a fronteggiare l'emergenza (art. 6);
- C. La previsione che sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio anche prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e le mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16).

Con quanto sopra lo Studio si limita a riportare il contenuto della norma, senza dare giudizi di idoneità sulle dotazioni di sicurezza fornite a dipendenti e/o collaboratori.

Ai nostri fini sono di particolare rilievo:

- Il **Titolo II**, con gli articoli dal 19 al 48, riguardante le misure a sostegno del lavoro;
- Il **Titolo III**, con gli articoli dal 49 al 59, riguardante le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- Il **Titolo IV**, con gli articoli dal 60 al 71, riguardante le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Negli articoli successivi, componenti il **Titolo V** rubricato come "Ulteriori disposizioni", sono previste ulteriori misure riportate nel dettaglio nei prossimi paragrafi ove ritenute di possibile interesse per i nostri Clienti.

Data la quantità di prescrizioni contenute nel Decreto "Cura Italia", la presente Circolare è inevitabilmente corposa: l'esposizione utilizzata risponde all'intento di guidare i nostri Clienti nella individuazione delle prescrizioni di loro maggiore interesse.

2. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Il Titolo II, con gli articoli dal 19 al 48, riguarda le misure a sostegno del lavoro come l'estensione di ammortizzatori sociali "speciali" e riduzione dell'orario di lavoro. Nella presente Circolare vengono citate le misure di maggiore rilevanza, invitando comunque i Clienti a confrontarsi con i propri Consulenti del Lavoro per maggiori dettagli e per le relative procedure operative. Si segnalano in particolare:

- Indennità una-tantum per professionisti e co.co.co. in gestione separata (art. 27);
- Contributi alle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 43);

Circolare Informativa per i Clienti

- Fondo per il reddito di ultima istanza per lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro (art. 44);
- Sospensione procedure di mobilità e riduzione del personale (art. 46).

Art. 19 Integrazione salariale I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "Emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il trattamento è possibile anche per:

- Aziende già in cassa integrazione straordinaria (art. 20);
- Datori di lavoro che hanno già assegni di solidarietà (art. 21).

Art. 22 Cassa integrazione in deroga Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro **possono riconoscere**, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga** per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Art. 23 Congedo per genitori lavoratori (dipendenti, gestione separata e autonomi) A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Con gli stessi limiti godono di specifico congedo anche i **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** per i quali è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa al congedo è possibile scegliere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel

Circolare Informativa per i Clienti

limite massimo di 600 euro (tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari). I **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico** è previsto congedo come quello previsto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (più personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica), il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro (art. 25).

Art. 24 Estensione permessi retribuiti Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 26 Periodo di sorveglianza attiva Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 27 Indennità professionisti e co.co.co. Ai **liberi professionisti titolari di Partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall'INPS **previa domanda**.

Medesima indennità è riconosciuta:

— Ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 28);

Circolare Informativa per i Clienti

- Ai **dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto (art. 29);
- Agli **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).
- Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (art. 38).

Le diverse indennità non sono cumulabili e non spettano ai percettori del reddito di cittadinanza (art. 31).

- Medesima indennità è concessa ai rapporti di **collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche**.
Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, vanno presentate alla società Sport e Salute S.p.A.; si attende decreto attuativo per le modalità operative (art. 96).

Art. 35 Terzo settore Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore e si prevede che per il 2020 Onlus, Odv e Aps per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada nell'emergenza possano approvarli entro il 31 ottobre 2020.

Art. 37 Contributi previdenziali e assistenziali lavoratori domestici Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Saranno quindi da effettuarsi entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 39 Lavoro agile Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 42 Disposizioni INAIL nei casi di infezione da COVID-19 sul lavoro Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL per la tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguen-

Circolare Informativa per i Clienti

te astensione dal lavoro: **tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.**

- Art. 43 Contributi per l'acquisto di dispositivi di protezione** Allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese l'INAIL provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Si attendono chiarimenti in merito alle modalità operative.
- Art. 44 Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività** È istituito un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento di una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Si attende decreto attuativo per modalità operative.
- Art. 46 Sospensione licenziamenti** A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto l'avvio delle procedure di mobilità e riduzione del personale è precluso per 60 giorni; sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, si accenna solamente (rinviando alla consultazione della norma o a chiedere allo Studio ulteriori chiarimenti) ai seguenti elementi:

- Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola (art. 32);
- Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL e incentivo autoimprenditorialità (art. 33);
- Proroga dei termini decadenziali di prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (artt. 34 e 42);
- Misure compensative di sostegno e prestazioni domiciliari (artt. 47 e 48).

3. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Il Titolo III, dall'articolo 49 al 59, riguarda le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Si segnala in particolare la moratoria dei finanziamenti per PMI di cui all'art. 56.

- Art. 49 Fondo di garanzia PMI** Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI con misure come la concessione gratuita della garanzia e l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro. Le prescrizioni sono molteplici e non possono essere riassunte nella presente Circolare; si invitano pertanto i clienti interessati a contattare lo Studio per un eventuale approfondimento.
- Tramite il Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese (PMI) l'UE e lo Stato sostituiscono la garanzia pubblica alle normali garanzie richieste per ottenere finanziamenti in modo da rendere finanziabili anche i soggetti che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere al credito

Circolare Informativa per i Clienti

bancario. La domanda è presentata direttamente dalla banca o da un Confidi, che garantisce il finanziamento in prima istanza in attesa della controgaranzia del fondo. Informazioni utili sono pubblicate sul sito governativo <https://www.fondidigaranzia.it/conosci-il-fondo/>.

Art. 50 Il FIR è il **Fondo Indennizzo Risparmiatori** istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che hanno subito pregiudizio da parte delle banche.

FIR Informazioni utili sul FIR sono pubblicate sul sito governativo <https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/>.

In materia di FIR è previsto che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, possa autorizzare il conferimento agli azionisti e agli obbligazionisti di un anticipo fino al 40% dell'indennizzo deliberato dalla Commissione medesima a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Art. 54 Disposta la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le Partite IVA, compresi lavoratori autonomi e professionisti**; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro **subordinata alla presentazione di una autocertificazione** con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è previsto obbligo di presentazione dell'ISEE.

Art. 55 Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (scadenza trascorsa da oltre 90 giorni), può trasformare in credito d'imposta parte delle attività per imposte anticipate. È una norma finalizzata a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 56 Sono interessate alla prescrizione le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Si tratta delle imprese con meno di 250 occupati il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, avendo però riguardo alla struttura e alla dimensione del gruppo del quale eventualmente fanno parte. Se l'impresa ha accesso a ulteriori risorse significative (ad esempio perché è posseduta, collegata o associata a un'impresa più grande) potrebbe non essere ammissibile alla qualifica di piccola o media. Apposita guida utile alla comprensione della definizione di piccola o media impresa è resa disponibile dall'UE e scaricabile al link <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native>.

Il provvedimento in esame prevede che le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di interme-

Circolare Informativa per i Clienti

diari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possano avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- A. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- B. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- C. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese producono a tal proposito apposita comunicazione corredata da una dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Il Titolo IV, comprendente gli articoli dal 60 al 71, riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. In tale Titolo sono inseriti:

- La proroga dei versamenti di cui alla precedente nostra Circolare n. 7/2020, per la quale si specificano le diverse scadenze confermate dal Decreto "Cura Italia" (artt. 60, 61 e 62);
- Il credito d'imposta per la sanificazione dei posti di lavoro (art. 64);
- Il credito d'imposta per il canone di locazione del mese di marzo (art. 65);
- La sospensione delle attività degli enti impositori (artt. 67 e 68).

Art. 60 Come anticipato nella nostra precedente Circolare n. 7/2020, i versamenti fiscali, contributivi e assistenziali in scadenza lunedì 16 marzo sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (si veda nel seguito la diversa specificazione per particolari settori e per i contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro).

Rimessione in termini per i versamenti

Circolare Informativa per i Clienti

Art. 61 Sospensione dei versamenti per particolari settori Già con il provvedimento del 2 marzo era stata prevista, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale previsione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

- A. Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- B. Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- C. Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- D. Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- E. Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- F. Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- G. Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- H. Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- I. Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- J. Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- K. Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- L. Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- M. Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- N. Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

Circolare Informativa per i Clienti

- O. Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- P. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Inoltre sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020: i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

- Art. 62**
Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (soggetti con ricavi non superiori a 2.000.000 o 400.000 euro)
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- A. Relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
 - B. Relativi all'imposta sul valore aggiunto;
 - C. Relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

— Sono sospesi anche gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti, che saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Circolare Informativa per i Clienti

— Per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente**, ad alcune condizioni i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto-Legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto.

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Art. 64 Credito d'imposta per la sanificazione sul lavoro Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro. Si attende decreto attuativo per le modalità operative.

Art. 65 Credito di imposta per (la locazione di) botteghe e negozi Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

— Il credito non si applica alle attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona ritenute di prima necessità, in quanto rimaste aperte;
— Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (si attendono indicazioni operative quale il codice tributo).

Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali (effettuate da persone fisiche o imprese) Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le donazioni effettuate dalle imprese sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (si applica la normativa dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari); ai fini IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Art. 67 Sospensione delle attività degli enti impositori Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori e i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

— Sono sospesi i versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate e delle Dogane, avvisi di addebito esecutivi di enti previdenziali, ingiunzioni di enti territoriali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 68). Non è prevista sospensione per avvisi bonari e rate da dilazione dei ruoli.

Circolare Informativa per i Clienti

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Titolo V rubricato “Ulteriori disposizioni” raccoglie ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza, di seguito dettagliate ove ritenute d'interesse per i nostri Clienti. Lo stesso Titolo contiene misure per i privati cittadini, non approfondite in questa sede, come la proroga della scadenza dei documenti di riconoscimento e misure di sostegno alla cultura e della filiera della stampa e riguardanti i rimborsi di soggiorni e spettacoli acquistati e non goduti.

In particolare si segnalano:

- Disposizioni in materia di inadempimenti e ritardi nei contratti pubblici (art. 91);
- Norme di svolgimento delle assemblee di società (art. 106);
- Proroghe delle coperture assicurative (art. 125).

Art. 72 Internazionalizzazione del sistema Paese In breve, sono previste misure (tra cui l'istituzione di un “**Fondo per la promozione integrata**”) volte all'internazionalizzazione e al recupero e sviluppo dei mercati esteri e dell'attrazione di capitali quali mezzi di ripresa economica dagli effetti negativi dell'emergenza.

Art. 78 Misure in favore di particolari settori Sono istituite misure in favore di tali particolari settori come la istituzione di un Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Misure particolari sono previste anche per:

- Trasporto aereo (art. 79);
- Fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82).

Art. 83 Contenimento effetti per giustizia civile, penale, tributaria e militare Sono previste misure come il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Misure simili sono previste anche per la giustizia amministrativa (art. 84).

Art. 91 Ritardi e inadempimenti nei contratti pubblici Il rispetto delle misure di contenimento del contagio è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In altre parole i ritardi e gli inadempimenti causati dal debitore per rispettare le misure di contenimento del contagio non determinano risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. nemmeno nella forma del mancato guadagno ex art. 1223 c.c..

Art. 92 Trasporti Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

In considerazione dello stato di emergenza è autorizzata fino al 31 ot-

Circolare Informativa per i Clienti

- tobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto.
- Art. 95**
Canoni per il settore sportivo Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- Art. 106**
Svolgimento delle assemblee di società In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del Codice Civile (convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con l'avviso di convocazione delle assemblee è possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti. Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Queste disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.
- Art. 113**
Adempimenti sui rifiuti Sono prorogati al 30 giugno 2020, tra gli altri, i seguenti termini:
— Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
— Versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.
- Art. 125**
Proroghe assicurative Fino al 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (quindici giorni successivi alla scadenza entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia) è prorogato di ulteriori quindici giorni. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.